

STATUTO SOCIALE

Comitato Antiusura della Valle Trompia

TITOLO I Disposizioni generali

Art.1 (Denominazione Sede)

E' costituita l'Associazione denominata 'Comitato Antiusura della Valle Trompia', in collaborazione con gli Enti Locali interessati al problema dell'usura sul territorio della provincia di Brescia e futura collaborazione con la Prefettura di Brescia come previsto dalle leggi vigenti.

L'Associazione ha sede provvisoria nel Comune di Gardone Val Trompia, in Via Madonnina 99

Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede, nonché istituire sedi e sezioni staccate, nell'ambito della stessa città. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 (Statuto e Regolamento)

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dal D.Lgs. n° 460 del 4.12.1997 e dalle norme generali dell'ordinamento giuridico italiano. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, a norma dell'art. 21 c.c.

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

Il Regolamento che sarà deliberato dall'Assemblea in seduta ordinaria disciplina, in armonia con lo Statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

TITOLO II Finalità dell'Associazione

Art. 3 (Finalità e scopo)

L'Associazione denominata 'Comitato Antiusura della Valle Trompia', senza fini di lucro né diretto né indiretto, persegue scopi di solidarietà sociale, e con l'azione diretta e personale dei propri aderenti, opera nel

settore della promozione culturale.

L'Associazione ha lo scopo di:

- a) promuovere informazione e formazione per l'educazione all'uso responsabile del denaro, di concerto con i propri associati e sulla base di criteri di collegamento territoriale;
- b) promuovere informazione e formazione per la prevenzione dell'usura, di concerto con i propri associati e sulla base di criteri di collegamento territoriale;
- c) fornire informazione e consulenza alle vittime dell'usura e del racket, di concerto con i propri associati e sulla base di criteri di collegamento territoriale;
- d) prestare assistenza e solidarietà alle vittime dell'usura ai sensi dell'art. 15 della legge n. 108 del 1996 e di eventuali successive modificazioni, ed alle vittime del racket ai sensi dell'art. 13 della legge n. 44 del 1999 e di eventuali successive modificazioni, di concerto con i propri associati e sulla base di criteri di collegamento territoriale.

L'Associazione per perseguire le predette finalità opera mediante:

- e) le prestazioni degli associati che offrono proprie competenze e abilità professionali;
- f) l'attuazione di propri autonomi progetti oppure l'adesione a progetti di Enti pubblici o privati che siano in armonia con le finalità dell'Associazione stessa;

Art. 4 (Attività)

L'Associazione svolge le seguenti attività senza fini di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, sia presso locali di proprietà sia presso locali ricevuti in comodato o affidamento:

- a) designare propri rappresentanti in consessi, enti o commissioni nei quali è richiesta la rappresentanza nell'interesse delle vittime dell'usura e del racket;
- b) costituirsi parte civile nei procedimenti penali;
- c) organizzare manifestazioni di tipo promozionale, culturale e qualsiasi altra attività inerenti alle finalità perseguite dall'Associazione;

- d) promuovere, organizzare e dirigere le iniziative necessarie per assicurare la tutela e l'assistenza delle vittime dell'usura e del racket;
- e) cooperare, anche a mezzo di adesione a federazioni di settore, con altri soggetti privati, associazioni, fondazioni ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità indicate nel presente Statuto;
- f) promuovere adeguate attività di studio, di progettazione, di informazione e di ricerca sui fenomeni attinenti alle tematiche di cui all'art. 3 del presente Statuto.

TITOLO III I Soci

Art. 5 (Adesione)

Possono aderire all'Associazione tutte le persone, fisiche e giuridiche.

Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione e il presente Statuto in qualità di Soci fondatori e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo, in qualità di Soci ordinari.

L'ammissione all'Associazione, su domanda scritta del richiedente, è deliberata dal Consiglio direttivo con maggioranza assoluta dei componenti.

Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione; può anche accogliere l'adesione di chiunque fornisca apporto economico alle attività dell'Associazione in qualità di Socio sostenitore, nonché nominare Soci onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa. Soci sostenitori e Soci onorari non sono soggetti ad elettorati attivo e passivo ma potranno partecipare alla discussione e al dibattito delle sedute dell'Assemblea. Il numero dei soci è illimitato. Ogni Socio deve essere registrato su apposito Registro Soci.

Art. 6 (Diritti)

I Soci hanno diritto:

- a) di partecipare alle assemblee e di votare direttamente o per delega (solo a favore di altri soci; ciascun

socio non può avere più di una delega);

- b) di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) di dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo (tale recesso ha efficacia dall'inizio del primo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la volontà di recesso);
- e) di proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- f) di voto per l'approvazione del bilancio, per le modificazioni dello Statuto, per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione e su tutte le decisioni su cui è richiesto il voto.

Art. 7 (Doveri)

I soci sono obbligati a:

- a) osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- b) svolgere le attività preventivamente concordate;
- c) mantenere un comportamento, sia all'interno che all'esterno dell'Associazione, conforme alle finalità della stessa.

Art. 8 (Esclusione)

La perdita della qualifica di socio e la conseguente esclusione dall'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e dalla conseguente ratifica dell'Assemblea e può verificarsi:

- a) per gravi fatti a carico del socio;
- b) per inadempienze;
- c) per assenze prolungate e ingiustificate dalle attività sociali;
- d) per comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione;
- e) per decesso.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo al la notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata. Il socio soggetto ad esclusione può sostenere un

contraddittorio di fronte al Comitato dei Garanti.

TITOLO IV Gli organi sociali

Art. 9 (Organi dell'Associazione)

Sono organi
dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario-Tesoriere;
- f) il Collegio dei Sindaci;
- g) il Comitato dei Garanti.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le cariche associative sono elettive e gratuite. Ai soci che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dalla disciplina fiscale.

Art. 10 (L'Assemblea)

Composizione.

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione.

L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è convocata dal Consiglio Direttivo.

Convocazione.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di Aprile, o entro il mese di Giugno quando particolari esigenze lo richiedano, per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, o su richiesta del Presidente stesso o di almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea è convocata invece in seduta straordinaria per le modifiche dell'Atto Costitutivo e del

presente Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa. L'ordine del giorno e la convocazione devono pervenire ai soci, almeno dieci giorni prima della data prevista, o per posta o a mezzo fax o a mezzo e-mail, curando la relativa notifica ai singoli soci.

Validità.

Ai sensi dell'art. 20 cc. l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno ventiquattro ore.

Deliberazioni.

Ai sensi dell'art. 21 cc. le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Competenze.

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo;
- b) eleggere il Collegio dei Sindaci e il Comitato dei Garanti;
- c) approvare il Regolamento interno;
- d) approvare il programma e il bilancio preventivo;
- f) approvare la relazione di attività e il bilancio consuntivo dell'anno precedente;

deliberare le attività e le iniziative proposte dal Consiglio Direttivo;

- g) ratificare i provvedimenti di competenza della stessa adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- h) deliberare le convenzioni, che saranno stipulate dal Presidente, con altri enti o soggetti e le modalità di attuazione delle stesse;
- i) deliberare su ogni altro argomento demandato all'Assemblea per legge o dallo Statuto e su ogni argomento messo all'ordine del giorno.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) la modifica dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;
- b) lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di un liquidatore determinandone poteri e funzioni;
- c) l'eventuale devoluzione del patrimonio residuo ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore privilegiando.

Verbalizzazione.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.

Art. 11 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri eletti tra i soci nel corso dell'Assemblea ordinaria.

Le Associazioni che gestiscono gli Sportelli d'aiuto per la prevenzione e la lotta all'usura nel Comune di Napoli avranno sempre diritto a che un rappresentante da esse designato, già socio dell'Associazione Mediterraneo, sia membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, Il Segretario-

Tesoriere.

Il Consiglio si riunisce su convocazione scritta del Presidente, almeno una volta ogni 3 mesi. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, dovrà essere inviato ai Consiglieri almeno otto giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale da collocare nel Registro delle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo specificamente:

- a) svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- b) esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- c) può emanare regolamenti e norme interne nell'ambito del presente Statuto, da sottoporre a ratifica della prima Assemblea ordinaria utile;
- d) predispone la relazione finanziaria ed il bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 marzo di ogni anno successivo alla chiusura di esercizio. Entro il 31 dicembre di ogni anno delibera il bilancio preventivo e le modalità e la quantità dei contributi associativi dell'anno seguente;
- e) convoca l'Assemblea straordinaria dei soci tutte le volte in cui la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario.

Art. 12 (Il Presidente)

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, a maggioranza di voti, dura in carica per il periodo di tre anni ed è rieleggibile. Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio. Per gli atti di straordinaria amministrazione potrà assumere obbligazioni, impegni od iniziative nell'ambito dello specifico mandato di volta in volta conferitogli

dall'Assemblea, ovvero, nei casi d'urgenza, con ratifica della medesima da richiedere con convocazione straordinaria entro i quindici giorni successivi.

Rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale dell'Assemblea.

E' autorizzato a eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, enti e privati, rilasciando liberatorie quietanze. In caso di assenza, di impedimento o cessazione, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, fino alla successiva riunione del Consiglio Direttivo, da convocare in 30 giorni e non oltre. In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 13 (Il Vice Presidente)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

In caso di vacanza del VicePresidente, il Presidente riunirà il Consiglio Direttivo che provvederà alla sua nomina.

Art. 14 (Il Segretario-Tesoriere)

Redige i verbali dell'Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo. Redige il protocollo della corrispondenza e tiene aggiornato l'elenco dei Soci.

Cura l'inventario di tutti i beni dell'Associazione e con il Collegio dei Sindaci provvede alla compilazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, previo parere favorevole del Collegio dei Sindaci stesso. Cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili.

Art. 15 (Il Collegio dei Sindaci)

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e da un membro supplente, tutti eletti dall'Assemblea, i quali possono essere scelti anche fra non soci, purché dotati di adeguata

professionalità, con l'esclusione dei membri del Consiglio Direttivo. Il Collegio adempie sue funzioni ispettive sulla gestione amministrativa dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea nella sua convocazione ordinaria. L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo contenente l'ordine del giorno deve essere inviato anche ai membri del Collegio Sindacale che possono partecipare alle riunioni del Consiglio con parere consultivo. Il Collegio esercita tutte le funzioni disciplinate dagli art. 2403 ss. del codice civile.

Art. 16 (Il Comitato dei Garanti)

L'Assemblea può eleggere un Comitato dei Garanti costituito da uno o più membri scelti anche fra i non soci. Il Comitato decide sui reclami presentati avverso i decreti del Consiglio Direttivo che respingono le domande di ammissione di cui all'art. 5, nonché, motivatamente, sui ricorsi avverso i provvedimenti di espulsione deliberati secondo le procedure di cui all'art. 8, salvo il ricorso all'Autorità giurisdizionale di cui al terzo comma dell'art. 24 del Codice Civile. Il Comitato ha il compito di esaminare le controversie fra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, tra i Membri degli organi e gli Organi stessi. Giudica *ex bono et equo* senza formalità di procedure il suo lodo è inappellabile. I Membri possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo.

TITOLO V Il Patrimonio e le Entrate

Art. 17 (Il Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni immobili, beni mobili registrati, beni mobili e denaro, che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo. I beni acquistati dall'Associazione e ad essa intestati devono risultare elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e che può essere consultato dai Soci.

Art. 18 (Le Entrate)

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- b) contributi di privati;
- c) contributi o finanziamenti dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente

- al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi o finanziamenti di organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari accettati dall'Assemblea con beneficio di inventario;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - h) oblazioni volontarie e contribuzioni straordinarie dei soci;
 - i) ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate;
 - j) eventuali quote associative.

TITOLO VI Il Bilancio

Art. 19 (Bilancio consuntivo e preventivo)

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2007.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno, è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei Soci. Entro il mese di Dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea (che provvederà con le stesse modalità previste per il bilancio consuntivo) il bilancio preventivo contenente, in singole voci, le previsioni delle entrate e delle spese relative all'esercizio annuale successivo, previa predisposizione della relazione da parte del Collegio dei Sindaci. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto ai soci, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione, tolte unicamente le spese di gestione, verranno interamente destinate al finanziamento di Associazioni che operano nel campo della lotta all'usura e del racket.

Art. 20 (Controllo sul bilancio)

Il bilancio consuntivo e preventivo è controllato dal Collegio dei Sindaci. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.

Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea.

TITOLO VII

Art. 21 (Scioglimento e Cessazione)

Lo scioglimento o la cessazione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni rimanenti dopo la liquidazione saranno devoluti ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore, dando priorità alle Fondazioni che operano nel campo della lotta all'usura. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione agli associati.

TITOLO VIII

Art. 22 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.